



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

c.a.p.33046 Via Nazionale, 92 -c.f.80010170308 – p .IVA 00559630306 -tel.0432/726017 fax 0432/726033
e-mail: protocollo@comune.pulfero.ud.it - www.comune.pulfero.ud.it – P.E.C. comune.pulfero@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno 2023 , il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 16:48 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
cav. Melissa Camillo	Sindaco	Presente
De Santis Alessandra	Vice Sindaco	Presente
Cedarmas Severino	Assessore	Presente
Marseu Gilberto	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Dott.ssa Sbuelz Eleonora.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Melissa cav. Camillo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita:
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;
- sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e capo II relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari, restando ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;
- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTI:

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi

pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che testualmente recita:
“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 5 del 31/03/2021 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento citato;
- con deliberazione n. 29 del 31/03/2021 la Giunta comunale ha determinato le tariffe per l'anno 2021;
- con deliberazione n. 9 del 09/02/2022 la Giunta comunale ha determinato le tariffe per l'anno 2022;

RITENUTO che:

- le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dal Consiglio Comunale, in prima applicazione e dalla Giunta Comunale, in seguito, sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;
- l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dal Consiglio comunale in prima applicazione e dalla Giunta Comunale successivamente, rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

CONSIDERATO che la legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. decreto “Semplificazioni e governance”) ha introdotto un nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le telecomunicazioni modificando il disposto della L. 160/2019. L'art. 40 comma 5-ter della legge n. 108/2021 ha infatti inserito il comma 831-bis nella legge n. 160/2019, intervenendo così nella parte riguardante il nuovo canone unico patrimoniale e stabilendo che gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica siano soggetti a un canone pari ad 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun Ente;

RILEVATO che detta previsione si applica a tutte le occupazioni, realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio;

RITENUTO utile specificare, dalla lettura del comma 819 della L. 160/2019 e della sentenza della

Corte Costituzionale n. 47 del 26/03/2015, che rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'Ente la cui presenza dovrà essere regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe per l'anno 2023 come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti favorevolmente i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime, palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe per l'anno 2023 come da prospetto allegato alla presente deliberazione;
3. Di pubblicare la presente deliberazione ed il prospetto delle tariffe sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

DELIBERA

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da NICOLA SABATINI in data 08 febbraio 2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
F.TO NICOLA SABATINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da NICOLA SABATINI in data 08 febbraio 2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
F.TO NICOLA SABATINI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Melissa cav. Camillo

Il Segretario
F.to Sbuelz Eleonora

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 15/02/2023 al 01/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Pulfero, li 15/02/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Niemiz Luca

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/02/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Comune di Pulfero, li 15/02/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Niemiz Luca

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 15/02/2023

Il Responsabile del Procedimento
Niemiz Luca